

MODULARIO
290UN990001



M_INF-TFE
Direzione Generale per il Trasporto e le
infrastrutture Ferroviarie
TFE-Segr
REGISTRO DECRETI
Prot: 0000037-28/06/2019-D

99/01

*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la direttiva del Ministero della funzione pubblica del 2 luglio 2002 inerente “Le linee-guida per l’Ispettore”.

VISTE le Linee guida in materia di Controlli (art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35) adottate mediante intesa sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013, che rappresentano il risultato di un’elaborazione condivisa sulla razionalizzazione e la semplificazione dei controlli sulle imprese. E che sono state adottate nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

VISTO il Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 402/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009.

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 177 del 12/07/2016 di istituzione di un Gruppo di Lavoro inter-amministrativo tra l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito ANSF) e MIT per l’attività di riconoscimento degli Organismi operanti in ambito ferroviario.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.

VISTA la Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione).

VISTA la Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)”.

VISTA la Decisione n° 156 del Management Board dell’ERA con cui sono state adottate le disposizioni sugli audit per gli Organismi notificati nell’ambito dell’art. 34 del Regolamento (EU) 2016/796.

VISTA la Circolare anagrafe dipendenti MIT prot. n. 20929 del 08.05.2017 per come aggiornata dalla Circolare anagrafe dipendenti MIT prot. n. 29024 del 01.06.2018.

VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*” che all’articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali, destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa.

VISTO il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: “... *omissis... Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF...omissis.....Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati*”.

VISTA la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017 “*Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico*”.

VISTA la Convezione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie per gli esercizi 2018-2020 registrata con prot. n. 8270 del 8/3/2018.

VISTO il protocollo di intesa tra ANSF ed ACCREDIA prot. ANSF n. 10490 del 29/09/2017.

VISTO il Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (pubblicato sulla GURI n. 147 del 25 giugno 2019 ed entrato in vigore dal 26 giugno 2019).

VISTO il Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (pubblicato sulla GURI n. 134 del 10 giugno 2019 ed entrato in vigore dal 16 giugno 2019).

VISTO in particolare l’art. 27 comma 1 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 che individua nel MIT l’autorità preposta ai sensi dell’articolo 27 della direttiva (UE) 2016/797 ed è responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, l’autorizzazione e il controllo degli organismi di valutazione della conformità.

VISTO inoltre l’Art. 31, comma 6, del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 per effetto del quale, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del decreto stesso sono svolte dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

ACQUISITO il parere positivo formulato da ANSF con nota prot. n. 10187 del 22/05/2019 circa il presente provvedimento.

ACQUISITO il parere positivo formulato da ACCREDIA con nota prot. n. DC2019MGE009 del 23/05/2019 circa il presente provvedimento.

Decreta

Art. 1

(Finalità – definizioni)

1. Il presente decreto fornisce indicazioni sulle modalità attraverso cui si procede alla qualifica degli Organismi di Valutazione della conformità e degli Organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 (di seguito per brevità “decreto interoperabilità”) e del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 (di seguito per brevità “decreto sicurezza”) sia per il periodo di transizione che a regime.
2. Nell'ambito del presente decreto valgono definizioni e le abbreviazioni di cui ai decreti interoperabilità e sicurezza e quelle di seguito riportate:
 - MIT: Autorità di cui all'art. 27 c.1 del D. Lgs. interoperabilità - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.
 - ON: organismo notificato (ON) ai sensi del D. Lgs. 191/2010 di attuazione della direttiva 2008/57/CE.
 - NoBo: organismo di valutazione della conformità” responsabile delle attività di valutazione della conformità, ai sensi dell'art. 37 della direttiva (UE) 2016/797
 - VIS: Verificatore indipendente di Sicurezza VIS riconosciuto da ANSF ai sensi del d.lgs. 162/2007.
 - DeBo: organismo designato - “organismo di valutazione della conformità” responsabile delle attività di valutazione della conformità, ai sensi dell'art. 15 c.8 della direttiva (UE) 2016/797.
 - OC carri: organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) rilasciata dal MIT ai sensi del reg. UE n. 445/2011.
 - OC-ECM: organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. UE n. 779/2019 (valido per carri e veicoli diversi da carri).
 - OdV: Organismo di Valutazione del procedimento di gestione dei rischi riconosciuto da ANSF ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013.
 - AsBo: organismo di Valutazione del procedimento di gestione dei rischi accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 (CSM Assessor).
 - Reference Document Database (RDD) database della Commissione per la registrazione dei Debo.
3. MIT ed ACCREDIA definiscono nell'ambito della convezione di cui al Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 le modalità attraverso cui verranno gestiti i processi informativi connessi con la gestione degli specifici accreditamenti.

CAPO I
Transitorio
Art. 2

(Transizione organismi dal riconoscimento all'accreditamento)

1. Gli organismi che intendono essere autorizzati per una o più tra le qualifiche specificate al successivo comma 2 e che alla data di entrata in vigore del decreto interoperabilità risultano in possesso di una o più tra le qualifiche in corso di validità rilasciate dal MIT o da ANSF e di seguito specificate:

- ON: organismo notificato (ON) ai sensi del D. Lgs. 191/2010 di attuazione della direttiva 2008/57/CE;
- OC carri: organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) rilasciata dal MIT ai sensi del reg. UE n. 445/2011;
- VIS: Verificatore indipendente di Sicurezza VIS riconosciuto da ANSF ai sensi del d.lgs. 162/2007;
- OdV: Organismo di Valutazione del procedimento di gestione dei rischi riconosciuto da ANSF ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013;

continuano ad operare fino alla data del 15/06/2020 alle medesime condizioni in forza delle qualifiche acquisite ovvero fino alla data di emissione del provvedimento di cui al comma 5.

2. Gli organismi di cui al precedente comma che intendono essere qualificati:

- NoBo: organismo di valutazione della conformità” responsabile delle attività di valutazione della conformità, ai sensi dell’art. 37 della direttiva (UE) 2016/797;
- DeBo: organismo designato - “organismo di valutazione della conformità” responsabile delle attività di valutazione della conformità, ai sensi dell’art. 15 c.8 della direttiva (UE) 2016/797;
- OC-ECM: organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. UE n. 779/2019 (valido per carri e veicoli diversi da carri);
- AsBo: organismo di Valutazione del procedimento di gestione dei rischi accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 (CSM Assessor);

formulano al MIT, entro il 31/12/2019, specifica istanza sottoscritta dal legale rappresentante in regola con l’imposta di bollo, utilizzando unicamente l’allegato 2 al presente decreto e trasmettono a corredo copia del certificato di accreditamento specifico (che costituisce prerequisite necessario per la presentazione delle istanze) ovvero copia della delibera con esito positivo emessa da ACCREDIA.

3. Ai fini del rilascio degli accreditamenti propedeutici alle qualifiche oggetto di istanza ACCREDIA effettua verifiche del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti nel rispetto di schemi di accreditamento, regolamenti, linee guida nazionali e comunitarie per come applicabili in relazione a ciascuna istanza.
4. Le verifiche di cui al precedente comma sono effettuate da ACCREDIA congiuntamente a personale MIT ed ANSFISA.
5. Il MIT a valle dell’esito positivo dell’istruttoria di cui all’allegato 1 emana un decreto per ciascuna delle qualifiche oggetto di istanza con scadenze che tengono conto delle scadenze dei precedenti riconoscimenti e provvede ad effettuare le comunicazioni verso le Autorità nazionali ed istituzioni europee coinvolte.

6. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 5, l'organismo opera sotto regime di accreditamento e decadono contestualmente i riconoscimenti già rilasciati.
7. I decreti saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti di MIT ed ANSFISA.

Art. 3

Attività ispettive nel periodo transitorio

1. A garanzia della verifica del mantenimento del possesso dei requisiti alla base delle qualifiche di cui al comma 3 dell'art. 2, le attività ispettive di cui al comma 4 dell'art. 2, propedeutiche al passaggio dal riconoscimento all'accreditamento saranno svolte da ACCREDIA che nell'ambito della costituzione dei gruppi di verifica ispettiva sia per le attività in sede che in accompagnamento prevede la presenza di almeno un funzionario MIT e almeno un funzionario ANSFISA specificatamente incaricati.
2. Al fine di garantire la necessaria continuità operativa e una corretta e spedita transizione dal regime del riconoscimento a quello dell'accreditamento per il solo periodo di transizione fino al 15/06/2020 ACCREDIA può richiedere l'integrazione dei gruppi di verifica ispettiva con personale ANSFISA "esperto tecnico di sottosistema o settore".
3. Per le attività di cui al comma 1 rimangono validi gli incarichi conferiti in base al Decreto del Capo Dipartimento Trasporti prot. n. 177 del 12/7/2016.
4. Le modalità di coinvolgimento del personale MIT per le attività di cui al comma 1 saranno regolate dalla Convenzione tra MIT ed ACCREDIA di cui al D. Lgs. vi interoperabilità e sicurezza.
5. Le modalità di coinvolgimento del personale ANSFISA per le attività di cui al presente articolo saranno regolate da apposito accordo tra ANSFISA ed ACCREDIA.
6. Nelle more del perfezionamento dell'accordo tra ANSFISA ed ACCREDIA l'impiego del personale ANSFISA avviene nel rispetto della attuale convenzione in essere prot. ANSF n° 010490/2017 del 29/09/2017.

CAPO II

Post transitorio

Art. 4

(Qualifica di "organismo di valutazione della conformità" responsabile delle attività di valutazione della conformità, ai sensi dell'art. 37 della direttiva (UE) 2016/797 organismo notificato - NoBo)

1. Gli organismi che intendono essere qualificati quali "Organismi notificati" - NoBo per l'interoperabilità ferroviaria ai sensi della direttiva 797 formulano al MIT specifica istanza sottoscritta dal legale rappresentante ed in regola con l'imposta di bollo utilizzando unicamente l'apposito formato riportato nell'allegato 3 al presente decreto e trasmettono la documentazione a corredo ivi richiamata.

2. Procedura analoga a quella indicata al comma 1 si applica anche in caso di rinnovo o estensione o modifica della qualifica.
3. Previa conclusione con esito positivo della procedura descritta nell'allegato V del Decreto interoperabilità, il MIT emana un provvedimento con scadenza coincidente con quella del certificato di accreditamento.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pubblicati sui siti del MIT e di ANSFISA.
5. L'accertata non veridicità di atti e dichiarazioni resi dall'Organismo in fase di prima qualifica o rinnovo determinano la non adozione dell'autorizzazione, ove tale eventualità emergesse nel periodo di vigenza dell'autorizzazione tale accertamento può comportare la sospensione o la revoca del provvedimento autorizzativo rilasciato.
6. Eventuali sospensioni o revoche dell'accreditamento, sono comunicate da ACCREDIA al MIT, che sulla base della gravità e di specifiche valutazioni può determinare la sospensione o la revoca dell'abilitazione. Contestualmente le sospensioni o revoche dell'accreditamento, sono comunicate ad ANSFISA.

Art. 5

Qualifica di "organismo designato" (DeBo) - responsabile delle attività di valutazione della conformità, ai sensi dell'art. 15 c.8 della direttiva (UE) 2016/797)

1. Gli organismi che intendono essere qualificati quali "Organismi designati" - DeBo per l'interoperabilità ferroviaria ai sensi della Direttiva 797 formulano al MIT specifica istanza sottoscritta dal legale rappresentante ed in regola con l'imposta di bollo utilizzando unicamente l'apposito formato riportato nell'allegato 4 al presente decreto e trasmettono la documentazione a corredo ivi richiamata.
2. Procedura analoga a quella indicata al comma 1 si applica anche in caso di rinnovo o estensione o modifica della qualifica.
3. Previa conclusione con esito positivo procedura descritta nell'allegato V del Decreto interoperabilità, il MIT emana un provvedimento con scadenza coincidente con quella del certificato di accreditamento.
4. Le qualifiche DeBo saranno inserite nel RDD dal MIT o da suo delegato secondo le modalità individuate dalla Commissione ed dall'ERA.
5. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pubblicati sui siti del MIT e di ANSFISA.
6. L'organismo opera come DeBo dalla data di emissione del provvedimento del MIT di cui al precedente comma 3.
7. L'accertata non veridicità di atti e dichiarazioni resi dall'Organismo in fase di prima qualifica o rinnovo determinano la non adozione dell'autorizzazione, ove tale eventualità emergesse nel periodo di vigenza dell'autorizzazione tale accertamento può comportare la sospensione o la revoca del provvedimento autorizzativo rilasciato.
8. Eventuali sospensioni o revoche dell'accreditamento, sono comunicate da ACCREDIA al MIT, che sulla base della gravità e di specifiche valutazioni può determinare la sospensione o la revoca dell'abilitazione. Contestualmente le sospensioni o revoche dell'accreditamento sono comunicate ad ANSFISA.

Art. 6

Qualifica di OC-ECM: organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. UE n. 779/2019

1. Gli organismi che intendono ottenere la qualifica di OC ECM: organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. UE n. 779/2019 formulano al MIT specifica istanza sottoscritta dal legale rappresentante ed in regola con l'imposta di bollo utilizzando unicamente l'apposito formato riportato nell'allegato 5 al presente decreto e trasmettono la documentazione a corredo ivi richiamata.
2. Procedura analoga a quella indicata al comma 1 si applica anche in caso di rinnovo o estensione o modifica della qualifica.
3. Previa conclusione con esito positivo dell'istruttoria descritta nell'allegato 1, il MIT emana un provvedimento con scadenza coincidente con quella del certificato di accreditamento.
4. Le qualifiche OC-ECM saranno comunicate dal MIT o da suo delegato secondo le modalità individuate dalla Commissione ed dall'ERA.
5. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pubblicati sui siti del MIT e di ANSFISA.
6. L'organismo potrà operare come OC ECM dalla data di emissione del provvedimento del MIT di cui al precedente comma 3.
7. L'accertata non veridicità di atti e dichiarazioni resi dall'Organismo in fase di prima qualifica o rinnovo determinano la non adozione dell'autorizzazione, ove tale eventualità emergesse nel periodo di vigenza dell'autorizzazione tale accertamento può comportare la sospensione o la revoca del provvedimento autorizzativo rilasciato.
8. Eventuali sospensioni o revoche dell'accreditamento, sono comunicate da ACCREDIA al MIT, che sulla base della gravità e di specifiche valutazioni può determinare la sospensione o la revoca dell'abilitazione. Contestualmente le sospensioni o revoche dell'accreditamento sono comunicate ad ANSFISA.

Art. 7

Qualifica di AsBo: organismo di Valutazione del procedimento di gestione dei rischi accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013(CSM Assessor).

1. Gli organismi che intendono ottenere la qualifica di AsBo: organismo di Valutazione del procedimento di gestione dei rischi accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 formulano al MIT specifica istanza sottoscritta dal legale rappresentante ed in regola con l'imposta di bollo utilizzando unicamente l'apposito formato riportato nell'allegato 6 al presente decreto e trasmettono la documentazione a corredo ivi richiamata.
2. Procedura analoga a quella indicata al comma 1 si applica anche in caso di rinnovo o estensione o modifica della qualifica.

3. Previa conclusione con esito positivo dell'istruttoria descritta nell'allegato 1, il MIT emana un provvedimento con scadenza coincidente con quella del certificato di accreditamento.
4. Le qualifiche AsBo sono comunicate dal MIT o da suo delegato secondo le modalità individuate dalla Commissione ed dall'ERA.
5. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pubblicati sui siti del MIT e di ANSFISA.
6. L'organismo potrà operare come AsBo dalla data di emissione del provvedimento del MIT di cui al precedente comma 3.
7. L'accertata non veridicità di atti e dichiarazioni resi dall'Organismo in fase di prima qualifica o rinnovo determinano la non adozione dell'autorizzazione, ove tale eventualità emergesse nel periodo di vigenza dell'autorizzazione tale accertamento può comportare la sospensione o la revoca del provvedimento autorizzativo rilasciato.
8. Eventuali sospensioni o revoche dell'accreditamento, sono comunicate da ACCREDIA al MIT, che sulla base della gravità e di specifiche valutazioni può determinare la sospensione o la revoca dell'abilitazione. Contestualmente le sospensioni o revoche dell'accreditamento sono comunicate ad ANSFISA

CAPO III
Disposizioni generali
Art.8

(Qualifica di organismo notificato (ON) ai sensi del D. Lgs. 191/2010 di attuazione della direttiva 2008/57/CE)

1. Gli organismi che alla data di entrata in vigore del decreto interoperabilità risultano in possesso della qualifica di ON in corso di validità e che non intendono formulare istanza di qualifica ai sensi della direttiva 797, possono continuare ad operare ed emettere documentazione ai sensi della direttiva 2008/57/CE fino al 16/06/2020 secondo quanto previsto dalla nota della Commissione UE - DG MOVE "letter-IOD_NoBos" prot. n. 3984028 del 27/07/2018.
2. Per gli organismi di cui al precedente comma l'attività di monitoraggio annuale ai sensi della Direttiva 2008/57/CE verrà svolta dal MIT entro il 31/12/2019.

Art. 9
Rapporti con ERA

1. Le spese relative ad attività di accompagnamento da parte di personale MIT o ANSFISA in occasione di eventuali audit o ispezioni richieste dall'Agenzia dell'UE per le ferrovie (ERA) ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) n. 796/2016 e della successiva Decisione del Management Board ERA n° 156 del 27 giugno 2017, sono a carico degli organismi notificati ai sensi della Direttiva 2008/57/CE e della Direttiva 2016/797/UE.

Art. 10
Moduli – procedure e documentazione

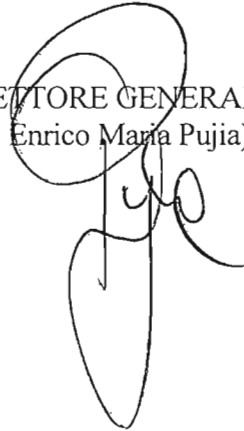
1. I moduli per la formalizzazione delle istanze richiamati come allegati nei precedenti articoli saranno resi disponibili anche in formato editabile sui siti del MIT e di ANSFISA.

2. Al fine di garantire la necessaria continuità operativa, nelle more dell'emanazione di specifici provvedimenti da parte di ANSFISA o di ERA, i documenti di seguito riepilogati rimangono validi quale riferimento tecnico applicabile ai fini della valutazione delle competenze degli organismi di valutazione:
- gli allegati tecnici A1 ed A2 delle Linee guida ANSF del 2/7/2015 per il riconoscimento da parte dell'ANSF degli Organismi di Valutazione del procedimento di gestione dei rischi secondo Regolamento (UE) N.402/2013;
 - le "Linee guida per l'attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci)" - Rev.01 del 16/10/2015;
 - le "Linee guida per l'attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli ferroviari diversi da carri", Rev.01 del 19/12/2017.

Art. 11
Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Enrico Maria Pujia)



ALLEGATO 1: PROCEDURE DI QUALIFICA

Procedura per la transizione dal riconoscimento all'accreditamento degli organismi nel periodo transitorio

1. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica ai soli organismi di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. Presentazione dell'istanza di autorizzazione e notifica

- I. L'istanza di qualifica e notifica può essere inoltrata da organismi in possesso dei requisiti e delle qualifiche di cui all'art. 2 del presente decreto al MIT Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie unicamente attraverso il modello indicato.
- II. L'istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, in regola con l'imposta di bollo, contiene la esplicita indicazione della normativa di riferimento, l'elenco dei sottosistemi oggetto delle qualifiche e tutta la documentazione richiesta.
- III. L'istanza contiene copia del certificato di accreditamento specifico (che costituisce prerequisito necessario per la presentazione delle istanze) ovvero copia della delibera con esito positivo emessa da ACCREDIA.

3. Durata dell'autorizzazione

- I. L'Autorizzazione ministeriale alle attività di valutazione della conformità, ove non diversamente disposto, ha una validità temporale coincidente con quelle dei precedenti dei riconoscimenti.
- II. Dalla data di emissione del decreto di cui al comma 5 all'art. 2:
 - a. decadono i precedenti riconoscimenti rilasciati da MIT, ANSF/ ANSFISA;
 - b. qualunque variazione connessa con la/le qualifiche verrà gestita secondo la procedura prevista per l'accreditamento.

4. Veridicità atti e dichiarazioni

- I. L'accertata non veridicità da parte del MIT di atti e dichiarazioni resi dall'Organismo ai fini dell'adozione dell'autorizzazione e notifica ovvero durante la vigenza delle stesse determina la non adozione del provvedimento ovvero la sospensione/revoca delle stesse.

5. Pubblicazione

- I. Ciascun provvedimento verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del MIT e di ANSFISA.
- II. Le qualifiche ai sensi del nuovo regime di qualifica saranno comunicate dal MIT alla Commissione ed all'ERA direttamente o per il tramite di altre Amministrazioni o soggetti autorizzati.

Procedura di qualifica degli OC-ECM e degli AsBo

1. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a tutti gli organismi di cui agli artt.li 6 e 7 del presente decreto. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli organismi di valutazione della conformità ai sensi delle norme comunitarie di seguito elencate:

- Regolamento UE n. 779/2019
- Regolamento UE n. 402/2013

2. Presentazione dell'istanza di autorizzazione e notifica

- a) L'organismo presenta istanza di qualifica alla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti unicamente attraverso il modello indicato.
- b) L'istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, in regola con l'imposta di bollo, contiene la esplicita indicazione della normativa di riferimento, l'oggetto della qualifica e tutta la documentazione richiesta.
- c) L'istanza contiene copia del certificato di accreditamento specifico (che costituisce prerequisito necessario per la presentazione delle istanze) ovvero copia della delibera con esito positivo emessa da ACCREDIA.
- d) L'istanza deve essere compilata fornendo tutta la documentazione, informazioni e dati richiesti dal presente decreto, come riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei corrispettivi allegati e motivando le eventuali inapplicabilità in caso di mancata compilazione.
- e) Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti completa e conforme alle richieste, il MIT entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza emette il provvedimento di qualifica.
- f) Qualora la documentazione trasmessa dal richiedente risulti incompleta o non chiara o se non sussistono tutte le condizioni applicabili il MIT rigetta la domanda e sempre entro il termine di 30 giorni, richiede per iscritto le necessarie integrazioni documentali. Le integrazioni richieste devono essere fornite entro due mesi, pena la decadenza della domanda stessa. Se le suddette integrazioni risultano adeguate, la domanda viene quindi accettata e viene emesso il provvedimento di qualifica.
- g) Il provvedimento ha scadenza coincidente con quella del certificato di accreditamento.
- h) Veridicità di atti e dichiarazioni resi dall'Organismo ai fini dell'adozione dell'autorizzazione e/o notifica ovvero durante la vigenza delle stesse determina la non adozione del provvedimento ovvero la sospensione/revoca delle stesse.
- i) ACCREDIA svolge, attraverso apposite verifiche ispettive, attenta sorveglianza sull'organismo ed informa tempestivamente MIT ed ANSFISA di eventuali criticità secondo quanto stabilito dalla Convenzione.
- j) Eventuali sospensioni o revoche dell'accreditamento, saranno comunicate da ACCREDIA al MIT e ad ANSFISA, che sulla base della gravità e di specifiche valutazioni potrà determinare la sospensione o la revoca dell'Abilitazione e dei procedimenti autorizzativi eventualmente collegati.
- k) Per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ovvero in caso di estensione o modifica delle informazioni alla base della qualifica l'organismo deve presentare istanza in bollo al MIT specificando se sono sopravvenute modificazioni negli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione. In caso di rinnovo l'istanza deve essere formulata almeno 2 mesi prima della data di scadenza della stessa con le stesse modalità previste per la prima qualifica.

3. Vigilanza e monitoraggio

- a) L'attività ed il monitoraggio sull'operato dell'organismo è demandato ad ACCREDIA.

4. Pubblicazione

- a) Ciascun provvedimento verrà pubblicato sul sito del MIT e di ANSFISA.
- b) Le qualifiche ai sensi del nuovo regime di qualifica saranno comunicate dal MIT alla Commissione ed all'ERA direttamente o per il tramite di altre Amministrazioni o soggetti da esso autorizzati.

ALLEGATO 2 - MODELLO ISTANZA TRANSIZIONE -

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie – Div 5
Via G. Caraci, 36
00157 - Roma

Oggetto: Istanza di

Lo/la scrivente <<_Ragione o Denominazione Sociale_>>, Partita IVA n. <<_____>>, con sede in <<_Città o Località, CAP, Provincia, Paese_>> via <<_____>> n. <<_____>>, recapito telefonico <<_____>>, fax <<_____>>, sito web e/o indirizzo mail <<_____>>, costituito/a in data <<_____>>, ed operante sotto la responsabilità del Sig. <<_Nome Cognome_>>, nato a <<_Città o Località, CAP, Provincia, Paese_>> il <<_Data_>>, residente a <<_Città o Località, CAP, Provincia, Paese_>> in via <<_____>>,

chiede di essere qualificato:

- **NoBo**: organismo di valutazione della conformità” responsabile delle attività di valutazione della conformità, ai sensi dell’art. 37 della direttiva (UE) 2016/797;
- **DeBo**: organismo designato - “organismo di valutazione della conformità” responsabile delle attività di valutazione della conformità, ai sensi dell’art. 15 c.8 della direttiva (UE) 2016/797;
- **OC-ECM**: organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del reg. UE n. 779/2019 (valido per carri e veicoli diversi da carri);
- **AsBo**: organismo di Valutazione del procedimento di gestione dei rischi accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013;

a tal fine dichiara:

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e che alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 e del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 di essere in possesso delle seguenti qualifiche in corso di validità:

- **ON**: organismo notificato (ON) ai sensi del D. Lgs. 191/2010 di attuazione della direttiva 2008/57/CE con numero n..... identificativo sul sito NANDO. Qualifica rilasciato da..... con Decreto n..... del con scadenza il per i sottosistemi di seguito elencati:
.....
- **OC carri**: organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) rilasciata dal MIT ai sensi del reg. UE n. 445/2011 rilasciato da..... con Decreto n..... del con scadenza il
- **VIS**: Verificatore indipendente di Sicurezza VIS riconosciuto da ANSF / ANSFISA ai sensi del d.lgs. 162/2007 con rilasciato con Decreto n..... del con scadenza il per i sottosistemi e settori di seguito elencati:
.....
- **OdV**: organismo di Valutazione del procedimento di gestione dei rischi riconosciuto da ANSF / ANSFISA ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 rilasciato con Decreto n..... del con scadenza il per i sottosistemi e settori di seguito elencati:
.....

Ai fini dell'istanza allega:

- a. copia del certificato di accreditamento specifico ovvero copia della delibera con esito positivo emessa da ACCREDIA;
- b. elenco e dichiarazione di disponibilità delle norme di riferimento;
- c. dichiarazioni del legale rappresentante sulla idoneità ed agibilità dei locali, sulla conformità ai requisiti di legge del sistema di prevenzione incendi, sul sistema di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
- d. dichiarazione in merito all'utilizzo di eventuali subappaltatori di processi o attività oggetto della notifica richiesta;

Il sottoscritto si impegna inoltre a fornire comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e all'ANSFISA, con opportuna documentazione di supporto, nel caso in cui sopraggiungano modifiche formali e/o sostanziali inerenti gli ambiti di cui sopra.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Li <<_Città_>>, <<_Data_>>

Il Legale Rappresentante <<_Firma_>>

ALLEGATO 3 - ISTANZA DI QUALIFICA QUALE ORGANISMO NOTIFICATO PER
L'INTEROPERABILITA' FERROVIARIA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie – Div 5
Via G. Caraci, 36
00157 - Roma

Oggetto: Istanza di qualifica NoBo nei settori dell'interoperabilità ferroviaria

Lo/la scrivente <<_Ragione o Denominazione Sociale_>>, Partita IVA n. <<_>>, con sede in <<_Città o Località, CAP, Provincia, Paese_>> via <<_>> n. <<_>>, recapito telefonico <<_>>, fax <<_>>, sito web e/o indirizzo mail <<_>>, costituito/a in data <<_>>, ed operante sotto la responsabilità del Sig. <<_Nome Cognome_>>, nato a <<_Città o Località, CAP, Provincia, Paese_>> il <<_Data_>>, residente a <<_Città o Località, CAP, Provincia, Paese_>> in via <<_>>,

chiede di essere autorizzato

a svolgere le attività di valutazione della conformità connesse con le dichiarazioni di verifica «CE» e, ove applicabile, delle dichiarazioni «CE» di idoneità all'impiego redatte per i componenti di interoperabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), della direttiva (UE) 2016/797 ai sensi del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. In particolare, richiede di espletare la procedura di verifica «CE» di cui all'allegato IV par. 2 del succitato Decreto relativamente al/ai sottosistema/i di seguito indicati:

a tal fine dichiara:

1. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
2. di impegnarsi a trasmettere alla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione delle attività svolte nell'anno precedente ed un elenco delle certificazioni emesse.

Ai fini dell'istanza allega:

- a) copia dello statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attività di valutazione della conformità, riferita al Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797;
- b) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed atto costitutivo dal quale si evinca l'attività lavorativa non antecedente a 3 mesi;
- c) copia del certificato di accreditamento specifico ovvero copia della delibera con esito positivo emessa da ACCREDIA
- d) copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CE e delle eventuali ulteriori attività connesse cui gli organismi sono autorizzati). In particolare deve disporre di copertura assicurativa contro i rischi professionali derivanti dall'esercizio di attività di certificazione nonché di specifica copertura assicurativa per danni a terzi causati dal personale impiegato, a qualsiasi titolo utilizzato, nell'espletamento dell'attività inerente la valutazione ricadenti nell'ambito di applicazione della qualifica. Il massimale di ciascuna delle suddette polizze non dovrà essere inferiore a dieci milioni di euro.

- e) organigramma dell'Organismo, con evidenziazione della struttura operativa relativa al settore di interesse, nonché sedi nazionali ed estere presso cui sono svolte le attività di valutazione della conformità;
- f) elenco e dichiarazione di disponibilità delle norme di riferimento;
- g) elenco dei laboratori di cui l'Organismo intende avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti con indicazioni circa la natura dello stesso (accreditato, qualificato, interno esterno, etc...) e la tipologia delle prove che si intende affidargli;
- h) dichiarazioni del legale rappresentante sulla idoneità ed agibilità dei locali, sulla conformità ai requisiti di legge del sistema di prevenzione incendi, sul sistema di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
- i) dichiarazione in merito all'utilizzo di eventuali subappaltatori di processi o attività oggetto della notifica richiesta;
- j) dichiarazione d'impegno del legale rappresentante ad assolvere quanto previsto dagli art. 30, comma 7, e 41 del suddetto decreto legislativo circa la partecipazione ai gruppi istituiti in ambito UE;
- k) copia dell'ultimo bilancio consuntivo, ovvero dettagliato business plan corredato da referenze bancarie.

Il sottoscritto si impegna inoltre a fornire comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, ad ACCREDIA e all'ANSFISA, con opportuna documentazione di supporto, nel caso in cui sopraggiungano modifiche formali e/o sostanziali inerenti gli ambiti di cui sopra.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Li <<_Città_>>, <<_Data_>>

Il Legale Rappresentante <<_Firma_>>

ALLEGATO 4 - ISTANZA DI QUALIFICA QUALE ORGANISMO DESIGNATO PER
L'INTEROPERABILITA' FERROVIARIA

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie – Div 5
Via G. Caraci, 36
00157 - Roma

Oggetto: Istanza di qualifica di organismo designato per l'interoperabilità ferroviaria (DeBo)

Lo/la scrivente <<_Ragione o Denominazione Sociale_>>, Partita IVA n. <<_____>>, con sede in <<_Città o Località, CAP, Provincia, Paese_>> via <<_____>> n. <<_____>>, recapito telefonico <<_____>>, fax <<_____>>, sito web e/o indirizzo mail <<_____>>, costituito/a in data <<_____>>, ed operante sotto la responsabilità del Sig. <<_Nome Cognome_>>, nato a <<_Città o Località, CAP, Provincia, Paese_>> il <<_Data_>>, residente a <<_Città o Località, CAP, Provincia, Paese_>> in via <<_____>>.

chiede di essere autorizzato

a svolgere le attività di valutazione della conformità connesse con le dichiarazioni di verifica e, ove applicabile, delle dichiarazioni di idoneità all'impiego redatte per i sottosistemi e componenti ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. In particolare richiede di espletare le succitate attività relativamente al/ai sottosistema/i di seguito indicati:

a tal fine dichiara:

1. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
2. di impegnarsi a trasmettere alla Direzione Generale per il Trasporto e le infrastrutture ferroviarie – Div 5, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione delle attività svolte nell'anno precedente ed un elenco delle certificazioni emesse.

Ai fini dell'istanza allega:

- a) copia dello statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attività di valutazione della conformità, riferita al Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797;
- b) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A ed atto costitutivo dal quale si evinca la attività lavorativa non antecedente a 3 mesi;
- c) copia del certificato di accreditamento specifico ovvero copia della delibera con esito positivo emessa da ACCREDIA;
- d) nell'eventualità l'organismo richiedente sia già in possesso della qualifica di organismo notificato per l'interoperabilità ferroviaria, copia del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità di notifica (anche in lingua inglese);
- e) copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CE e dalle eventuali ulteriori attività connesse cui gli organismi sono autorizzati. In particolare deve disporre di copertura assicurativa contro i rischi professionali derivanti dall'esercizio di attività di certificazione nonché di specifica copertura assicurativa per danni a terzi causati dal personale impiegato, a qualsiasi titolo utilizzato, nell'espletamento

dell'attività inerente la valutazione ricadenti nell'ambito di applicazione della qualifica. Il massimale di ciascuna delle suddette polizze non dovrà essere inferiore a dieci milioni di euro.

- f) organigramma dell'organismo, con evidenziazione della struttura operativa relativa al settore di interesse, nonché delle sedi nazionali ed estere presso cui sono svolte le attività di valutazione della conformità;
- g) elenco e dichiarazione di disponibilità delle norme di riferimento;
- h) elenco dei laboratori di cui l'organismo intende avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti con indicazioni circa la natura dello stesso (accreditato, qualificato, interno esterno, etc...) e la tipologia delle prove che si intende affidargli;
- i) dichiarazioni del legale rappresentante sulla idoneità ed agibilità dei locali, sulla conformità ai requisiti di legge del sistema di prevenzione incendi, sul sistema di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
- j) dichiarazione in merito all'utilizzo di eventuali subappaltatori di processi o attività oggetto della designazione richiesta;
- k) copia dell'ultimo bilancio consuntivo ovvero dettagliato business plan corredato da referenze bancarie.

Il sottoscritto si impegna inoltre a fornire comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, ad ACCREDIA e all'ANSFISA, con opportuna documentazione di supporto, nel caso in cui sopraggiungano modifiche formali e/o sostanziali inerenti gli ambiti di cui sopra.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Li <<_Città_>>, <<_Data_>>

Il Legale Rappresentante <<_Firma_>>

**ALLEGATO 5- ISTANZA DI QUALIFICA DI ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (OC-ECM)
DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA MANUTENZIONE (ECM) ACCREDITATO AI
SENSI DEL REG. UE N. 779/2019**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie – Div 5
Via G. Caraci, 36
00157 - Roma

Oggetto: Istanza di qualifica di organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. UE n. 779/2019

Lo/la scrivente <<_Ragione o Denominazione Sociale_>>, Partita IVA n. <<_____>>, con sede in <<_Città o Località, CAP, Provincia, Paese_>> via <<_____>> n. <<_____>>, recapito telefonico <<_____>>, fax <<_____>>, sito web e/o indirizzo mail <<_____>>, costituito/a in data <<_____>>, ed operante sotto la responsabilità del Sig. <<_Nome Cognome_>>, nato a <<_Città o Località, CAP, Provincia, Paese_>> il <<_Data_>>, residente a <<_Città o Località, CAP, Provincia, Paese_>> in via <<_____>>,

chiede di essere autorizzato

a svolgere le attività di valutazione della conformità connesse con la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione sulla base dei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 779 /2019 e nel rispetto di quanto previsto dagli schemi di accreditamento emanati dall'ERA per i carri merci e dalle Linee Guida ANSF 9655/2015 del 16/10/2015 per gli Organismi di certificazione degli ECM per veicoli diversi da carri. In particolare, richiede di espletare la suddetta attività con riguardo a:

(indicare se l'attività è riferibile ai soli ECM carri, ovvero agli ECM per i soli veicoli diversi da carri ovvero ad entrambe le tipologie di ECM sia carri che veicoli)

a tal fine dichiara:

1. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
2. di impegnarsi a trasmettere alla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione delle attività svolte nell'anno precedente ed un elenco delle certificazioni emesse.

Ai fini dell'istanza allega:

- a) copia dello statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attività di valutazione della conformità, riferita al Reg. UE n. XXXX /2019;
- b) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A ed atto costitutivo dal quale si evinca la attività lavorativa non antecedente a 3 mesi;
- c) copia del certificato di accreditamento specifico ovvero copia della delibera con esito positivo emessa da ACCREDIA;
- d) nell'eventualità l'organismo richiedente sia già in possesso della qualifica di organismo notificato per l'interoperabilità ferroviaria, copia del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità di notifica (anche in lingua inglese);

- e) copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di OC ECM oggetto dell'istanza e dalle eventuali ulteriori attività connesse. In particolare deve disporre di copertura assicurativa contro i rischi professionali derivanti dall'esercizio di attività di certificazione nonché di specifica copertura assicurativa per danni a terzi causati dal personale impiegato, a qualsiasi titolo utilizzato, nell'espletamento dell'attività inerente la valutazione ricadenti nell'ambito di applicazione della qualifica. Il massimale di ciascuna delle suddette polizze non dovrà essere inferiore a dieci milioni di euro;
- f) organigramma dell'organismo, con evidenziazione della struttura operativa relativa al settore di interesse, nonché delle sedi nazionali ed estere presso cui sono svolte le attività di valutazione della conformità;
- g) elenco e dichiarazione di disponibilità delle norme di riferimento;
- h) dichiarazioni del legale rappresentante sulla idoneità ed agibilità dei locali, sulla conformità ai requisiti di legge del sistema di prevenzione incendi, sul sistema di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
- i) dichiarazione in merito all'utilizzo di eventuali subappaltatori di processi o attività oggetto della designazione richiesta;
- j) copia dell'ultimo bilancio consuntivo ovvero dettagliato business plan corredato da referenze bancarie.

Il sottoscritto si impegna inoltre a fornire comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e all'ANSFISA, con opportuna documentazione di supporto, nel caso in cui sopraggiungano modiche formali e/o sostanziali inerenti gli ambiti di cui sopra.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Li <<_Città_>>, <<_Data_>>

Il Legale Rappresentante <<_Firma_>>

ALLEGATO 6 - ISTANZA DI QUALIFICA DI ASBO - ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL
PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEI RISCHI ACCREDITATO AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 402/2013 (CSM ASSESSOR)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie – Div 5
Via G. Caraci, 36
00157 - Roma

**Oggetto: Istanza di qualifica di Qualifica di AsBo: Organismo di Valutazione del
procedimento di gestione dei rischi accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013**

Lo/la scrivente <<_Ragione o Denominazione Sociale_>>, Partita IVA n.
<<_____>>, con sede in <<_Città o Località, CAP, Provincia, Paese_>> via
<<_____>> n. <<_____>>, recapito telefonico <<_____>>, fax
<<_____>>, sito web e/o indirizzo mail <<_____>>, costituito/a in data
<<_____>>, ed operante sotto la responsabilità del Sig. <<_Nome Cognome_>>, nato a
<<_Città o Località, CAP, Provincia, Paese_>> il <<_Data_>>, residente a <<_Città o Località,
CAP, Provincia, Paese_>> in via <<_____>>,

**chiede di essere qualificato come AsBo Organismo di Valutazione del procedimento di
gestione dei rischi ai sensi dell'articolo 3 comma 14 del Regolamento (UE) 402/2013**

In particolare, richiede di espletare la suddetta attività con riguardo ai sottosistemi di cui al Decreto
Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797:

(Indicare sottosistemi e relativo elenco delle competenze per ciascun sottosistema per come
individuato dall'allegato A delle linee guida ANSF)

a tal fine dichiara:

1. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
2. di impegnarsi a trasmettere alla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione delle attività svolte nell'anno precedente ed un elenco delle certificazioni emesse.

Ai fini dell'istanza allega:

- a) copia dello statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attività di valutazione oggetto dell'istanza.;
- b) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A ed atto costitutivo dal quale si evinca la attività lavorativa non antecedente a 3 mesi;
- c) copia del certificato di accreditamento specifico ovvero copia della delibera con esito positivo emessa da ACCREDIA;
- d) nell'eventualità l'organismo richiedente sia già in possesso della qualifica di organismo notificato per l'interoperabilità ferroviaria, copia del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità di notifica (anche in lingua inglese);

- e) copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di OC ECM oggetto dell'istanza e dalle eventuali ulteriori attività connesse. In particolare deve disporre di copertura assicurativa contro i rischi professionali derivanti dall'esercizio di attività di certificazione nonché di specifica copertura assicurativa per danni a terzi causati dal personale impiegato, a qualsiasi titolo utilizzato, nell'espletamento dell'attività inerente la valutazione ricadenti nell'ambito di applicazione della qualifica. Il massimale di ciascuna delle suddette polizze non dovrà essere inferiore a dieci milioni di euro;
- f) organigramma dell'organismo, con evidenziazione della struttura operativa relativa al settore di interesse, nonché delle sedi nazionali ed estere presso cui sono svolte le attività di valutazione oggetto dell'istanza;
- g) elenco e dichiarazione di disponibilità delle norme di riferimento;
- h) dichiarazioni del legale rappresentante sulla idoneità ed agibilità dei locali, sulla conformità ai requisiti di legge del sistema di prevenzione incendi, sul sistema di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
- i) dichiarazione in merito all'utilizzo di eventuali subappaltatori di processi o attività oggetto della designazione richiesta;
- j) copia dell'ultimo bilancio consuntivo ovvero dettagliato business plan corredato da referenze bancarie.

Il sottoscritto si impegna inoltre a fornire comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, e all'ANSFISA, con opportuna documentazione di supporto, nel caso in cui sopraggiungano modiche formali e/o sostanziali inerenti gli ambiti di cui sopra.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Lì <<_Città_>>, <<_Data_>>

Il Legale Rappresentante <<_Firma_>>

